



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 458 Del 14-10-22

Oggetto: RICHIESTA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SU SEDE STRADALE ADIBITO A PARCHEGGIO CON DEHORS IN VIA LIDO N. 29. ATTO DI INDIRIZZO. I.E.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 12:25, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
MORRESI CLAUDIO	VICE SINDACO	P
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	P
GIRONACCI MANOLA	ASSESSORE	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	P
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	A
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 2.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, non necessita di alcun parere in ordine alla regolarità contabile.

Data: 14-10-2022


Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data: 10-10-2022

Il Responsabile del servizio
Orioli Marco

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

""

VISTO il documento istruttorio redatto in data 10/10/2022 dal Responsabile Servizio OSAP Ing. Paolo Raganini dal quale risulta:

APPURATO:

- che l'art. 3 del Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24 "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*", ha sostituito l'art.10 bis del D.L. 52/2021 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87;
- che in base a quanto disposto dal D.L. sopra citato, il Ministro della Salute ha emanato in data 01/04/2022 apposita Ordinanza con la quale ha approvato le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, che produce effetti dal 1/04/2022 al 31/12/2022;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24 "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*";
- l'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, in materia di definizione di pubblici esercizi ai fini dell'applicazione della relativa normativa specifica di settore;
- il D.Lgs. 18/05/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e il DPR 16/12/1992, n. 495, suo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
- la L.R. n.9/2006 "*Testo unico delle norme regionali in materia di turismo*";

PRESO ATTO:

- dell'art. 181 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito nella legge 17/07/2020, n. 77, che ha esonerato dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal 01/05/2020 al 31/12/2020, dal 01/03/2020 al 15/10/2020;
- dell'art. 1, commi 816 e seg. della legge 27/12/2019, n. 160, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2021, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- dell'art. 30 del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito nella legge 21/05/2021, n. 69, che ha disposto la proroga delle esenzioni dal pagamento del canone sino al 30/06/2021 (cd. Decreto Sostegni);
- dell'art. 9-ter del D.L. 20/10/2020, n. 137, convertito nella legge 18/12/2020, n. 176, come modificato dall'art. 30 della legge 21/05/2021, n. 69, che ha disposto gli esoneri di cui ai punti precedenti anche per il periodo fino al 31/12/2021;
- dell'art. 1, commi 706 e 707, della legge 30/12/2021, n. 234 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, che ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 le disposizioni di esonero contenute nell'art.9-ter commi da 2 a 5 del menzionato DL 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. Decreto Ristori);

- che pertanto, dal 1° aprile 2022 è cessato l'esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

PRECISATO:

- che il legislatore è intervenuto ripetutamente, nel corso del 2020 e del 2021, con provvedimenti a sostegno delle imprese di pubblico esercizio e del commercio su area pubblica, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che l'art. 9-ter del D.L. 20/10/2020, n. 137, convertito nella legge 18/12/2020, n. 176, modificato dall'art. 706 della legge finanziaria 2022, ha disposto, al comma 4, *“la proroga sino al 31/03/2022 della modalità straordinaria e semplificata di presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, in via telematica all'ufficio competente dell'Ente, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al d.p.r. 26/10/1972, n. 642”*;

VISTI ALTRESÌ:

- l'art.103 del D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito nella L. n. 27 del 24/04/2020, da leggersi in combinato con la proroga della scadenza dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022, statuita dal sopra citato Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, e in particolare il comma 2 del menzionato art. 103, secondo il quale *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*;
- l'art. 3 commi 16 e 17 della L. 15/07/2009, n. 94, (concernente *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*), in cui si stabilisce che:
 - *“16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;*
 - *Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio;*
 - *Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”*
- il D.L. 28/10/2020, n. 137 convertito nella L. n. 176 del 18/12/2020, il quale all'art. 9-ter comma 5 prevede che, *“Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e*

ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;

- il D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito nella L. n. 15 del 25/02/2022 il quale, all'art. 3-quinquies ha stabilito che: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022;*
- il D.L. 21/03/2022, n. 21 convertito nella L. n. 51 del 20/05/2022, il quale dispone:
 - all'art. 10-ter:
 - comma 1. *“Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato”;*
 - comma 2. *“La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1”;*
 - all'art. 22 quater:
 - comma 1. *“A far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160”;*
 - comma 2. *“A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;*
- il D.L. 3/09/2022, n. 144 il quale, all'art. 40 comma 1 prevede che: *“L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato”;*

RICHIAMATE:

- la delibera n. 595 del 17 maggio 2021 della regione Marche concernente *“DGR. 565/2020 – DGR 569/2020 - DPGR 203/2020 Aggiornamento linee guida operative dei settori Commercio su Aree Pubbliche, Commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande, Congressi e grandi eventi Fieristici, Servizi alle persone, Piscine termali e Centri Benessere in relazione a quanto previsto con DL n. 52 del 22 aprile 2021 e con riferimento alle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate in data 28/04/2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”;*

- la L.R. n. 22 del 05/08/2021 relativa alla *“Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche”*;
- la DGR n. 674 del 06/06/2022 concernente *“Regolamento regionale di competenza della Giunta Regionale concernente: Disciplina dell’attività di commercio in sede fissa, in attuazione dell’art. 16 della L.R. 22/2021”*;

VISTE e richiamate le seguenti delibere di Giunta comunale:

- n. 124 del 20/5/2020 *“Direttive de hors a seguito emergenza epidemiologica covid-19. i.e.”*
- n. 148 del 29/5/2020 *“Ulteriori direttive de hors a seguito emergenza epidemiologica covid-19. i.e.”*
- n. 483 del 26/11/2020 *“Ulteriori direttive de hors a seguito proroga stato di emergenza epidemiologica covid-19. i.e.”*
- n. 151 del 23/4/2021 *“Direttive 2021 de hors a seguito proroga stato di emergenza epidemiologica covid -19. i.e.”*;
- n. 61 del 22/2/2022 *“Direttive de hors a seguito proroga stato di emergenza epidemiologica da virus SARS-CoV-2. i.e.”*, con la quale si è tra l’altro stabilito *“di proseguire fino al 31.12.2022 la sperimentazione dei “Principi disciplinanti e Prescrizioni di carattere urbanistico- edilizio” adottati con delibera di Giunta Municipale n.151 del 23.4.2021 per il rilascio di nuove concessioni di occupazione del suolo di aree pubbliche, al fine di apportare i più opportuni correttivi a integrazione della Sezione V de hors del Regolamento Occupazione Spazi Aree Pubbliche, approvato con delibera del C.C. n. 7 del 18/1/2013, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo “Regolamento de hors”, redatto dal Settore VI, sulla base degli obiettivi indicati nel Documento unico di programmazione dell’Ente”*;
- n. 216 del 20/05/2022 *“Art. 9-ter del DL 20/10/2020, n. 137, come modificato dal DL 30/12/2021, n. 228 convertito con modificazioni nella legge 25/02/2022 n. 15. Differimento della scadenza del versamento del canone occupazione spazi anno 2022”*, con la quale l’Amministrazione Comunale ha deliberato *“di differire eccezionalmente al 30/09/2022 il termine per il versamento del canone 2022 per l’occupazione di spazi effettuata dagli esercizi di somministrazione sulla base di titoli rilasciati nel periodo dell’emergenza sanitaria e soggetti a proroga fino al 30 giugno 2022”*;
- n. 342 del 29/07/2022 *“Richieste per occupazione suolo/aree pubbliche su sede stradale adibite a parcheggio con de hors. atto di indirizzo. i.e.”*;
- n. 424 del 23/09/2022 *“Zona a traffico limitato permanente "zona verde" modifiche alla sua regolamentazione”* con la quale si è stabilito tra l’altro *“Di istituire all'interno della Zona Verde una Zona a Traffico Limitato a carattere permanente con i seguenti orari: (...) con orario 0-24 (...) in via LIDO, nel tratto compreso tra il Vialeto Nord e Vicolo Venere (...)”*;

VISTI inoltre:

- il vigente *“Regolamento occupazione spazi aree pubbliche”*;
- il vigente *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale unico”*;

PRESO ATTO che il Comando di Polizia Locale ha emesso le seguenti ordinanze:

- prot. n. 63569 del 13/10/2021 concernente all’*Istituzione area pedonale nei giorni di venerdì sabato e domenica, prefestivi e festivi, dalle ore 18,00 alle ore 02,00 in via Nave, via Carena, via Lido, via Conchiglia, Piazza Conchiglia e via Trento”*;
- prot. n. 39739 del 23/06/2022 ed integrazione prot. n. 41242 del 29/06/2022 inerenti *“la disciplina della circolazione stradale nelle vie del borgo marinaro in occasione degli eventi estivi di luglio ed agosto 2022”*;

CONSIDERATO:

- che al Servizio OSAP risulta pervenuta l’istanza prot. n. 64327 del 04/10/2022 e successiva istanza prot. n. 65411 del 07/10/2022 da parte della ditta *“MI&DI S.A.S. DI BERDINI*

DIEGO & C.”, con sede a CIVITANOVA MARCHE, in C.so Dalmazia n. 32 - CF: 01982950436 per poter occupare tra l'altro, n. 2 stalli auto non a pagamento in via Lido n. 29, per l'installazione di struttura tipo “dehors” di complessivi mq. 30,00 (12,00 x 2,50) composto da gazebo coperto con tenda di colore chiaro in tinta unitaria retrattile, pedana, struttura metallica aperta su tutti e 4 i lati e paravento trasparente alto m.1,50;

- che la medesima istanza contiene la giustificazione per il maggior spazio richiesto, in deroga a quanto statuito dalla delibera di Giunta Comunale n.151 del 23/4/2021, ovvero superficie da occupare (mq. 30,00) superiore al 30% dell'area di somministrazione interna al locale (72,76 mq. x 30% = 21,83 mq), in ragione del pregiudizio subito dalla Ditta per via della revoca della concessione permanente relativa allo spazio attrezzato a dehors in vicolo Marte, a seguito dell'installazione di cantiere edile;
- che la medesima occupazione, è già stata valutata positivamente dall'Amministrazione Comunale per il periodo dal 01/03/2022 al 31/03/2022 mediante atto di giunta n. 655 del 31/12/2021;
- che con nota prot. 12323 del 01/03/2022 è stata rilasciata la dichiarazione di stabilità e sicurezza della struttura in via Lido come richiesta con prot. n. 64327 del 04/10/2022, a firma di tecnico abilitato incaricato dalla Società “MI&DI S.A.S. DI BERDINI DIEGO & C.”;
- che con nota prot. ID 419 del 27/1/2022 è stato rilasciato nulla osta del dirigente del Servizio Edilizia Privata a norma dell'art.34 del Regolamento Occupazione Spazi Aree Pubbliche delibera C.C. n.7 del 18/01/2013 inerente gazebo in parola;
- che tale occupazione, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022, è stata poi regolamentata mediante il rilascio della concessione prot. n. 13359 del 04/03/2022 e quindi prorogata ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-ter del D.L. 21/03/2022 n. 21 convertito nella L. n. 51 del 20/05/2022 fino al 30/09/2022;
- che risulta necessaria una puntuale verifica ed approvazione da parte della Giunta Comunale per l'ulteriore mantenimento della struttura in questione fino al 31/12/2022;

VISIONATI i titoli concessori rilasciati precedentemente;

APPURATO che la richiesta in questione comporta l'occupazione di n. 2 stalli bianchi non a pagamento;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ATTESTATA, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, nonché dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del comune di Civitanova Marche;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di accogliere/non accogliere l'istanza pervenuta con prot. n. 64327 del 04/10/2022 e successiva integrazione prot. n. 65411 del 07/10/2022 avente ad oggetto tra l'altro, l'occupazione di n. 2 stalli auto non a pagamento in via Lido n. 29, per poter installare un struttura tipo “dehors” di

complessivi mq. 30,00 (12,00 x 2,50) composto da gazebo coperto con tenda di colore chiaro in tinta unitaria retrattile, pedana, struttura metallica aperta su tutti e 4 i lati e paravento trasparente alto m.1,50, in deroga a quanto statuito dalla delibera di Giunta Comunale n.151 del 23/4/2021, ovvero superficie da occupare (mq. 30,00) superiore al 30% dell'area di somministrazione interna al locale (72,76 mq. x 30% = 21,83 mq), in ragione del pregiudizio subito dalla Ditta per via della revoca della concessione permanente relativa allo spazio attrezzato a dehors in vicolo Marte, a seguito dell'installazione di cantiere edile.

3) Di precisare infine che il rilascio dell'autorizzazione/concessione per l'occupazione temporanea dell'area pubblica in questione potrà avvenire solo a condizione che la ditta richiedente risulti in regola con il pagamento delle tasse/dei canoni pregressi;

4) Di dare atto che è di competenza del settore V - Servizio OSAP l'attuazione del presente provvedimento.

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

pr/ap""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ACCERTATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta non necessita il parere di regolarità contabile;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di accogliere l'istanza pervenuta con prot. n. 64327 del 04/10/2022 e successiva integrazione prot. n. 65411 del 07/10/2022 avente ad oggetto tra l'altro, l'occupazione di n. 2 stalli auto non a pagamento in via Lido n. 29, per poter installare un struttura tipo "dehors" di complessivi mq. 30,00 (12,00 x 2,50) composto da gazebo coperto con tenda di colore chiaro in tinta unitaria retrattile, pedana, struttura metallica aperta su tutti e 4 i lati e paravento trasparente alto m.1,50, in deroga a quanto statuito dalla delibera di Giunta Comunale n.151 del 23/4/2021, ovvero superficie da occupare (mq. 30,00) superiore al 30% dell'area di somministrazione interna al locale (72,76 mq. x 30% = 21,83 mq), in ragione del pregiudizio subito dalla Ditta per via della revoca della concessione permanente relativa allo spazio attrezzato a dehors in vicolo Marte, a seguito dell'installazione di cantiere edile.

3) Di precisare infine che il rilascio dell'autorizzazione/concessione per l'occupazione temporanea dell'area pubblica in questione potrà avvenire solo a condizione che la ditta richiedente risulti in regola con il pagamento delle tasse/dei canoni pregressi;

4) Di dare atto che è di competenza del settore V - Servizio OSAP l'attuazione del presente provvedimento.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 19-10-22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 19-10-22

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-10-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 14-10-22

Segretario Generale
Morosi Sergio